

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 DGR LOMBARDIA VIII/7977 DEL 06/082008 DGR LOMBARDIA IX/2727 DEL 22/12/2011

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/09/2018

Indice

- Art. 01 Finalità
- Art. 02 Istituzione della commissione
- Art. 03 Competenze della commissione
- Art. 04 Composizione della commissione
- Art. 05 Incompatibilità
- Art. 06 Nomina della Commissione
- Art. 07 Convocazione della commissione
- Art. 08 Validità delle sedute e dei pareri espressi
- Art. 09 Attività di segreteria della commissione
- Art. 10 Istruttoria delle pratiche
- Art. 11 Termine per l'espressione del parere
- Art. 12 Durata della commissione e sostituzione dei componenti
- Art. 13 Indennità

ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Toscolano Maderno istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12., dell'art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, nonché in applicazione dei criteri di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale VIII/7977 del 6 agosto 2008, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e n. VIII/8952 del 11 febbraio 2009 e DGR IX/2727 del 22/12/2011

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, su espressa validazione da parte di Regione Lombardia, la Commissione per il Paesaggio del Comune di Toscolano Maderno quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché in merito agli argomenti di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, in materia paesaggistica;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 81 comma 3 lettera "d" della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere per:

- valutazione tinteggiature edifici, in considerazione del fatto che il Comune di Toscolano Maderno non è dotato di un piano colore;
- autorizzazione taglio piante;
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
- sui piani attuativi
- sulle autorizzazioni relative ai plateatici/ dehors

ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice-Presidente in possesso di comprovata e qualificata esperienza in materia di pianificazione paesistica e di tutela paesaggistico-ambientale.
- 2. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere o agronomo ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- 3. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- 4. Al Vice- Presidente sono attribuite le stesse funzioni del Presidente e sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui il Presidente sia assente o impedito

- 5. Per la selezione dei membri della Commissione non verrà posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, non si procederà a stilare alcuna graduatoria, e la scelta e nomina dei componenti della Commissione verrà effettuata insindacabilmente dalla Giunta Comunale, sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che avranno presentato la domanda;
- 6. Possono presentare domanda di candidatura, corredata da specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate.
- 7. I candidati dovranno possedere:
 - Se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - Se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Dirigente dell'area Tecnica, o suo delegato. Possono, altresì, essere invitati a partecipare i dirigenti e i funzionari dei settori che hanno competenza nelle materie oggetto di parere da parte della Commissione.

ART. 5 INCOMPATIBILITA'

I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia o di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado. La carica di componente della Commissione è incompatibile:

- a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale;
- b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- c) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
- d) con incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente locale.
- e) coloro che hanno in essere, o hanno avuto nei cinque anni precedenti, contenziosi in materia penale, civile o amministrativa nei confronti del Comune di Toscolano Maderno;
- f) con incarichi anche occasionali da soggetti privati per interventi che debbano essere sottoposti al giudizio della commissione medesima

ART. 6 NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il paesaggio è nominata con atto costitutivo della Giunta Comunale, sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che avranno presentato domanda; La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione è convocata per il tramite del Segretario di Commissione in base alle esigenze, necessità e tempistiche delle procedure in atto; .
- 2. L'invio della convocazione è effettuato, a mezzo posta elettronica.

ART. 8 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

- 1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- 2. La commissione esprime il parere di cui all'art. 3 del presente Regolamento, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o se assente del Vice-Presidente.

- 3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento stesso;
- 4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
- 5. Le sedute della commissione possono, in quei casi in cui sia richiesta una particolare celerità del procedimento, essere effettuate in modalità di videoconferenza. In tali casi il verbale viene predisposto da parte del segretario e firmato digitalmente dai membri partecipanti alla commissione al termine della seduta.

ART. 9 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

- 1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
- 2. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica nomina un segretario, che potrà essere sostituito, in caso di assenza, da altro personale individuato dal medesimo responsabile.
- 3. Il segretario cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche;
- 4. Il segretario predispone, altresì, la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti.
- 5. Di ogni seduta della Commissione viene redatto in forma succinta apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
- 6. Il verbale è sottoscritto dai componenti della commissione presenti e dal segretario della stessa.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi, finalizzata all'adozione e approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento.

ART. 11 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, da tenersi, in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni.

La Commissione, in ogni caso, è tenuta ad esprimere il proprio parere come segue:

- 1. in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, dovrà essere garantito il rispetto dei termini fissati dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.e.i.;
- 2. la Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.
- 3. la Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
- 4. la Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti e loro consulenti, per l'illustrazione degli elaborati.
- 5. qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, può delegare al responsabile del Procedimento la verifica dell'effettuazione di tale adeguamento.
- 6. pareri della Commissione sono comunicati, su richiesta dei medesimi, al soggetto attuatore dell'intervento e al Progettista.

ART. 12 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

- 1. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.
- 2. I componenti della Commissione sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
- 3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive della Commissione, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
- 4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo in via preferenziale dall' elenco dei candidati che abbiano partecipato alla selezione pubblica di cui all'art. 4, comma 1.
- 5. I nuovi componenti resteranno in carica per il periodo residuo di durata della Commissione.

ART. 13 INDENNITA'

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, dei D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, se non il mero rimborso delle spese eventualmente sostenute per i trasferimenti.